

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pietro Paolo Piras

Il Segretario
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal _____ al _____ al n. _____

Terralba, _____

L'Impiegato Incaricato
Dott. Franco Famà

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba, _____

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico

Unione dei Comuni "Terralbese"

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 07 Del 30.03.2015	OGGETTO: Nomina del revisore triennio 2015/2018
-------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di aprile, con inizio alle ore 15.00 in Terralba, presso l'ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Cera Emanuele	X	
Garau Pierfrancesco	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

L'ASSEMBLEA

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, in particolare gli articoli dal 234 al 241;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che con avviso pubblico si provvedeva all'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore dei Conti e che la scadenza veniva fissata al 30 Aprile 2015.

PRESO atto che le istanze dei candidati sono in numero di 8;

VISTO il disposto dell'art. 16, comma 25 della Legge 14.09.2011, n° 148 che stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n° 39;

CONSIDERATO che il Ministro dell'Interno con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri per la creazione dell'elenco nel quale possono essere iscritti i revisori legali,

CHE ad oggi il decreto attuativo è stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno ma non risulta concluso l'iter per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

RITENUTO opportuno, in attesa dell'adeguamento ordinamentale, procedere all'espletamento della procedura di nomina sulla base della previgente normativa, art. 234 del T.U. 267/2000, non potendo mantenere vacante il ruolo del revisore dei conti, dando atto che, qualora a conclusione del nuovo iter normativo intervenissero disposizioni specifiche per il periodo transitorio o fossero regolamentate le nomine intervenute nel lasso di tempo precedente la definitiva applicazione della nuova normativa di cui all'art. 16, comma 25 della L. 148/2011, la procedura avviata non avrà efficacia qualora in contrasto con le nuove disposizioni;

VISTO pertanto l'art. 234 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Organo di revisione economicofinanziaria) così come modificato dal comma 732 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2006, n.296 che testualmente recita:

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori, sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri."
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

RICHIAMATO l'art. 235 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Durata dell'incarico e cause di cessazione) il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta.

RICHIAMATO l'art. 238 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Limiti all'affidamento di incarichi) che si riporta integralmente:

- "1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1."

RICHIAMATO l'art. 241 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Compenso dei revisori) che si riporta integralmente:

- "1. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione;
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di

nomina."

DATO ATTO:

- che il compenso (stabilito dall'assemblea dei sindaci con atto n.8 del 26/03/2012) per le funzioni in argomento ammonta ad euro 5.010,00 (importo risultante alla data del 30 aprile 2010 secondo il richiamo obbligatorio contenuto nel D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010);
 - che il decreto legge citato prevede la riduzione dell'importo del compenso nella misura pari al 10% dell'importo effettivamente risultante alla data del 30 aprile 2010, così come anche confermato dall'orientamento costante espresso dalle varie sezioni locali della Corte dei Conti (compresa la sezione della regione Sardegna);
- Per effetto di quanto sopra il compenso da liquidare ammonta ad euro 4.509,00 (escluso cassa previdenza e Iva);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile (Sig. Marcella Siddi) del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Proceduto a votazione segreta , previa nomina di n. 2 scrutatori nelle persone del Sindaco di Marrubiu e di Arborea, dalla quale risulta il seguente esito:
n. 3 voti per Massa, uno voto per Murgia e una scheda bianca;

Preso atto di quanto sopra

DELIBERA

DI NOMINARE Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni del Terralbese, la dott.ssa Massa Marcella Antonia con sede in Uras ,con incarico a far data dalla esecutività della presente delibera per 3 anni (scadenza 18 Maggio 2018).

Di stabilire il compenso annuo di € 4.509,00 (oltre cassa previdenza, Iva ed eventuale rimborso spese viaggio) che graverà sul bilancio 2015 e seguenti all'intervento 1010203 cap.44.

Dichiarare l'atto, per separata votazione unanime, immediatamente esecutivo.